



Numero di riferimento: 384-28/2

Data/Nostro riferimento: 16 maggio 2025 / bj-spe

Promemoria sulle conseguenze giuridiche della Brexit per gli avvocati del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord riguardo alla rappresentanza delle parti in giudizio in Svizzera

Il presente promemoria sostituisce quelli di luglio 2023 e di dicembre 2024. Le seguenti spiegazioni forniscono una panoramica delle conseguenze giuridiche della Brexit sulla libera circolazione degli avvocati. Hanno esclusivamente carattere informativo e non sono giuridicamente vincolanti né per le autorità né per i privati. Sono determinanti soltanto le vigenti disposizioni di legge e delle pertinenti ordinanze nonché la loro applicazione da parte delle autorità di vigilanza e giudiziarie.

1. **Accordo del 25 febbraio 2019¹ tra la Confederazione Svizzera e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sui diritti dei cittadini in seguito al recesso del Regno Unito dall'Unione europea e dall'Accordo sulla libera circolazione delle persone (Accordo sui diritti dei cittadini)**

La Svizzera e il Regno Unito hanno concluso tale Accordo per arginare le conseguenze del recesso del Regno Unito dall'Unione europea (UE) e mantenere, per una fase transitoria di quattro anni, il sistema sancito nell'Accordo del 21 giugno 1999² sulla libera circolazione delle persone (ALC).

Di conseguenza è stata adeguata anche la legge del 23 giugno 2000³ sugli avvocati (LLCA): il suo campo di applicazione personale è stato esteso agli **avvocati cittadini del Regno Unito** con diritti acquisiti, segnatamente agli avvocati ai quali si applica la parte quarta dell'Accordo sui diritti dei cittadini⁴ (art. 2 cpv. 2 lett. b LLCA). La parte quarta disciplina tra le altre cose le condizioni del reciproco riconoscimento della professione di avvocato. La modifica non si applica ai cittadini degli Stati membri dell'UE o dell'Associazione europea di libero scambio (AELS) in possesso di una qualifica professionale britannica.

I diritti acquisiti dei cittadini svizzeri e britannici sono quindi garantiti anche dopo la Brexit. Gli avvocati britannici che dispongono di diritti acquisiti conformemente al pertinente Accordo

¹ [RS 0.142.113.672](#)

² [RS 0.142.112.681](#)

³ RS 935.61

⁴ Messaggio del 6 dic. 2019 concernente l'approvazione e l'attuazione dell'Accordo del 25 feb. 2019, FF 2020 915, in particolare 955, e DF del 25 set. 2020, FF 2020 6959.



(cfr. in particolare art. 30 n. 1 lett. b dell'Accordo sui diritti dei cittadini) continuano a essere assoggettati alla LLCA e alle relative modalità applicabili alla libera circolazione, al pari dei cittadini di Stati membri dell'UE o dell'AELS. Ciò significa in particolare che le iscrizioni di avvocati britannici nell'albo pubblico secondo l'articolo 28 LLCA o in un registro cantonale secondo l'articolo 30 LLCA **rimangono valide** se effettuate entro il 31 dicembre 2020 o durante la fase transitoria di quattro anni. I diritti acquisiti sono garantiti a vita, a meno che non risultino più soddisfatte le condizioni definite nell'Accordo (art. 4 n. 2 dell'Accordo sui diritti dei cittadini).

Il termine transitorio per le **nuove** iscrizioni di avvocati cittadini del Regno Unito o di persone ancora in formazione **è scaduto invece il 31 dicembre 2024**. Tale termine valeva sia per le richieste di iscrizione all'albo secondo l'articolo 28 LLCA (cfr. art. 32 n. 3 dell'Accordo sui diritti dei cittadini) sia per le richieste di iscrizione in un registro cantonale degli avvocati secondo l'articolo 30 LLCA (cfr. art. 32 n. 4 dell'Accordo sui diritti dei cittadini). Alle richieste presentate dopo il 31 dicembre 2024 si applica a partire dall'8 marzo 2025 l'Accordo del 14 giugno 2023 tra la Confederazione Svizzera e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sul riconoscimento delle qualifiche professionali.

2. Accordo del 14 giugno 2023⁵ tra la Confederazione Svizzera e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sul riconoscimento delle qualifiche professionali (Accordo del 14 giugno 2023)

L'Accordo del 14 giugno 2023 ha lo scopo di consentire ai professionisti delle due Parti di accedere alle rispettive professioni regolamentate. L'allegato A, creato specificatamente per gli avvocati, istituisce un trattamento preferenziale consentendo agli avvocati che soddisfano le condizioni stabilite di iscriversi in un registro cantonale. Questo disciplinamento, che riprende ampiamente anche il sistema dell'ALC, comporta una modifica del campo di applicazione della LLCA.

Il campo di applicazione personale della LLCA è dunque esteso agli avvocati cui si applica l'allegato A dell'Accordo del 14 giugno 2023 (art. 2 cpv. 2 lett. c nLLCA⁶). Diversamente dall'Accordo sui diritti dei cittadini, l'Accordo del 14 giugno 2023 si fonda sul **titolo legale protetto** e non sulla cittadinanza; comprende quindi anche cittadini di altri Paesi che possiedono uno dei titoli di cui all'articolo A.1 lettere c e d dell'allegato A. Considerato il differente campo di applicazione dei due Accordi, l'articolo 2 capoverso 2 lettera b LLCA resterà applicabile anche dopo l'entrata in vigore dell'Accordo del 14 giugno 2023. I diritti acquisiti restano immutati⁷.

La modifica dell'articolo 2 capoverso 4 LLCA intende garantire che le disposizioni concernenti gli avvocati cittadini degli Stati membri dell'UE o dell'AELS si applichino per analogia agli avvocati soggetti all'Accordo del 14 giugno 2023 (art. 27-33 in combinato disposto con gli art. 23-26 LLCA). In caso di divergenze legate all'Accordo del 14 giugno 2023, le disposizioni

⁵ [RS 0.412.136.7](#); [RU 2025 203](#); Messaggio del 14 feb. 2018 concernente l'approvazione dell'Accordo tra la Svizzera e il Regno Unito sul riconoscimento delle qualifiche professionali e la sua trasposizione (modifica della legge sugli avvocati) nonché la delega al Consiglio federale della competenza di concludere trattati internazionali sul riconoscimento delle qualifiche professionali nei campi d'applicazione della legge sulle professioni mediche, della legge sulle professioni sanitarie, della legge sugli avvocati e della legge sulle professioni psicologiche, [FF 2024 460](#); [FF 2024 463](#).

⁶ DF del 27 set. 2024, [FF 2024 2504](#).

⁷ Ciò significa in particolare che un cittadino britannico con la patente di avvocato di uno Stato membro dell'UE che è stato iscritto in un registro cantonale degli avvocati prima del 31 dicembre 2020 o durante la fase transitoria può continuare a svolgere la propria attività.

di quest'ultimo prevalgono su quelle della LLCA. Sono fatte salve le disposizioni concernenti la libera prestazione di servizi.

Se soggetti a provvedimenti di compensazione⁸ gli avvocati cui si applica l'allegato A possono scegliere tra la prova attitudinale⁹ e il periodo di adattamento¹⁰ (cfr. art. A.3 n. 1 dell'Accordo del 14 giugno 2023). Per le altre professioni contemplate dall'Accordo questa scelta spetta invece all'autorità competente per il riconoscimento (cfr. art. 2.5 dell'Accordo del 14 giugno 2023).

Se un avvocato sceglie la prova attitudinale, il riconoscimento non è retto dalle altre disposizioni dell'allegato, bensì da quelle dell'Accordo stesso (art. 2.5). Ciò significa che in Svizzera si procede secondo quanto stabilito agli articoli 30 capoverso 1 lettera a e 31 LLCA.

L'avvocato che sceglie di completare un periodo di adattamento può utilizzare il titolo legale protetto del proprio Paese **durante tale periodo** (cfr. art. A.3 n. 2 lett. d dell'Accordo del 14 giugno 2023). A tal fine deve iscriversi all'albo di cui all'articolo 28 LLCA, la cui denominazione è stata modificata¹¹. Si applica l'articolo 30 capoverso 1 lettera b LLCA. Anche gli avvocati svizzeri che vogliono esercitare nell'ambito del monopolio degli avvocati sono tenuti a iscriversi a tale albo. Non sussistono dunque discriminazioni, visto che le condizioni applicabili sono le stesse (cfr. art. A.3 n. 2 lett. b dell'Accordo del 14 giugno 2023). Terminato il periodo di adattamento, gli avvocati iscritti non possono più utilizzare il titolo legale protetto del proprio Paese. La sezione 5 della LLCA si applica quindi solo durante il periodo di adattamento.

Durante il periodo di adattamento gli avvocati possono essere esclusi da determinate attività professionali (art. A.3 cpv. 2 lett. e dell'Accordo del 14 giugno 2023). In Svizzera ciò è previsto dall'articolo 23 LLCA. Nel Regno Unito le attività soggette a esclusione sono più numerose¹², ma le limitazioni si applicano solo durante il periodo di adattamento, che dura tre anni.

In caso di iscrizione in un registro cantonale degli avvocati, si applicano gli articoli 30-34 LLCA. L'iscrizione può essere rifiutata se una o più condizioni applicabili anche agli avvocati svizzeri non sono soddisfatte, ad esempio se la persona ha subito condanne penali pronunciate per fatti incompatibili con la professione di avvocato o non è in grado di esercitare in piena indipendenza (art. A.3 cpv. 2 lett. b dell'Accordo del 14 giugno 2023 e art. 8 LLCA).

L'Accordo del 14 giugno 2023 è entrato in vigore l'8 marzo 2025¹³. Le modifiche della LLCA entrano in vigore il 1° luglio 2025. Nel frattempo, gli avvocati interessati possono già avvalersi dell'accordo.

⁸ Cfr. in merito art. 2.1 lett. d e art. 2.4 e 2.5 dell'Accordo del 14 giu. 2023.

⁹ Cfr. in merito art. 2.1 lett. c dell'Accordo del 14 giu. 2023.

¹⁰ Cfr. in merito art. 2.1 lett. b dell'Accordo del 14 giu. 2023.

¹¹ Elenco dei titoli professionali negli Stati membri dell'UE e dell'AELS e nel Regno Unito; cfr. [FF 2024 462](#).

¹² Attività escluse in inglese: «the exercise of a right of audience, the conduct of litigation, reserved instrument activities, probate activities, notarial activities and the administration of oaths».

¹³ [RU 2025 203](#)

3. Libera prestazione di servizi

Per quanto riguarda la libera prestazione di servizi, gli avvocati cittadini del Regno Unito che hanno concluso, prima del 31 dicembre 2020, un contratto per una prestazione di servizi la cui esecuzione è iniziata già prima di tale data possono ancora invocare l'Accordo sui diritti dei cittadini. Secondo l'articolo 23 numero 1 di tale Accordo, possono continuare a prestare i servizi concordati **per cinque anni**, quindi fino al 31 dicembre 2025.

La Svizzera e il Regno Unito hanno inoltre concluso, il 14 dicembre 2020, un accordo temporaneo sulla mobilità dei prestatori di servizi¹⁴, applicato dal 1° gennaio 2021 e prorogato fino al 31 dicembre 2025. Ai servizi prestati per la prima volta dopo il 31 dicembre 2020 si applica questo accordo temporaneo. Sulla base di questo accordo, gli avvocati britannici possono prestare servizi in Svizzera per 90 giorni per anno civile (art. 12 in combinato disposto con l'art. 2 dell'all. 1 dell'accordo temporaneo sulla mobilità dei prestatori di servizi); tuttavia, non possono rappresentare le parti in giudizio, ma soltanto fornire servizi legali al di fuori dell'ambito di monopolio.

La prestazione di servizi di durata superiore a 90 giorni per anno civile da parte di avvocati britannici che desiderano prestare i loro servizi per la prima volta a partire dal 1° gennaio 2021 è assoggettata alla legge federale del 16 dicembre 2005¹⁵ sugli stranieri e la loro integrazione e alle pertinenti condizioni di ammissione. È consentita soltanto la prestazione di servizi legali al di fuori dell'ambito di monopolio.

L'Accordo del 14 giugno 2023 non disciplina la libera prestazione di servizi e gli avvocati non possono rivendicare alcun diritto di fornire servizi legali secondo l'articolo 21 LLCA (cfr. art. 2 cpv. 4 nLLCA *in fine*).

¹⁴ [RS 0.946.293.671.2](#)

¹⁵ RS 142.20